



**COMUNE DI PISA**  
**DIREZIONE 22 - MOBILITÀ**

**ORDINANZA n°395 Direz. 22 del 9 ottobre 2008 - Identificativo n°**

**Oggetto:** Via Emilia – località Sant'Ermete: collocazione di parapetonali con catena nel tratto compreso tra Via della Seta ed il civ. n. 268

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la richiesta inoltrata da alcuni cittadini, ai fini di ottenere un percorso pedonale più sicuro sul lato ovest nel tratto in oggetto;

**VISTA** l'effettiva necessità di riservare un percorso pedonale protetto e di evitare la sosta disordinata e non consentita agli autoveicoli.

**RITENUTO** opportuno, a seguito di apposito sopralluogo, aderire alla richiesta al fine di rendere più sicura e ordinata la circolazione dei pedoni e dei veicoli, procedere alla collocazione della segnaletica di cui sopra;

**VISTI** gli articoli 3, 5, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 30.04.1992, n.285 e successive modifiche

**VISTO** l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267 del 18.8.2000

**ORDINA**

- **Di installare n. 7 paletti dissuasori di sosta sulla Via Emilia, lato ovest, nel tratto compreso tra Via della Seta ed il civico n. 268.**

**DISPONE**

- Che la presente ordinanza sia resa nota mediante :
  - pubblicazione all'Albo Pretorio;
  - pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione Comunale;
  - apposizione di idonea segnaletica in loco, secondo le norme del Codice della Strada;
- di trasmettere copia della seguente Ordinanza a:
  - Comando Polizia Municipale
  - PISAMO S.p.A. per l'esecuzione della segnaletica verticale e orizzontale prevista dalle norme vigenti
- che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento dell'installazione della segnaletica prevista

**AVVISA**

Che contro la presente ordinanza può essere opposto ricorso, entro 60 giorni, al T.A.R. della Toscana.

La Polizia Municipale, gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.